



Provincia
di Pesaro e Urbino

Servizio 4.2
Suolo - Attività estrattive
Acque pubbliche
Servizi pubblici locali

I- 61100 Pesaro, viale Gramsci 7
tel. 0721.359.2701
fax 0721.31623

PROT. 43479

PESARO, 21 GIU. 2012

RISPOSTA AL FOGLIO N. 9882

DEL 14/02/2012

CLASS. 010-13-1 ANNO 2012 FASC.15 SUB. 0



PARERE N. 2960/12



Al Comune di FANO
Settore 7: Servizi Urbanistici
via M. Froncini, 2
61032 FANO

OGGETTO: Art.89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ex art.13 L.64/74)
Parere preventivo sulla proposta di Piano attuativo dell'area ST2_P11 "comparto residenziale Paleotta", nel Comune di Fano.

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere preventivo sulla proposta di cui all'oggetto, si rappresenta quanto nel seguito.

Premesso

- Che il P.R.G. vigente approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 individua il presente comparto a destinazione residenziale, denominato ST2_P11 "Comparto residenziale Paleotta".
- Che nel parere espresso, ai sensi dell'art 89 DPR 380/01, sul Piano Regolatore Generale n. 2244/06 nota prot. n. 75042 del 09/11/2006, l'attuazione della previsione urbanistica sull'area in argomento è stata subordinata al rispetto di prescrizioni, derivate dalla presenza lungo il lato Nord della zona del limite superiore della scarpata fluviale del Torrente Arzilla, trascritte nel seguito:
 - Per non creare possibili destabilizzazioni a carico di tale scarpata andrà mantenuta una zona di rispetto, della larghezza non inferiore a 20 m, dal ciglio della stessa.
 - Su tale ambito da destinarsi genericamente a standard e preferibilmente a verde, andranno minimizzate le movimentazioni di terreno per sterri e riporti.

Evidenziato che la presente istanza è finalizzata alla rimozione del vincolo relativo alla predetta zona di rispetto.

Esaminati i seguenti elaborati relativi al piano in oggetto, a firma dell'Arch. Roberti Giorgio e Arch. Stefano Marchegiani:

- Stralcio del P.R.G. vigente e scheda tecnica del comparto unitario
- Relazione tecnica

- Tav. 0 – Ipotesi planimetrica scala 1:500
- Tav. 01 – Calcolo informatico aree
- Tabella di calcolo quote proprietà

Viste le risultanze dello studio eseguito dal Geol. Giovanni Montanari, per la verifica della stabilità di un tratto della scarpata a lato del comparto unitario ST2_P11.

Considerato che:

- Attraverso rilievo topografico è stato puntualmente individuato negli elaborati grafici il bordo della scarpata morfologica, presente fra i terrazzi alluvionali del terzo e quarto ordine.
- Il tratto di scarpata posto sul lato Ovest della lottizzazione risulta essere stato oggetto in passato di riporti di terreno alla base, che ne ha ridotto notevolmente l'inclinazione.
- Gli esiti della verifica condotta su un tratto della scarpata a lato del comparto unitario ST2_P11 confermano una condizione di stabilità generale della stessa.

Lo scrivente Servizio esprime parere preliminare favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativamente alla modifica della zona di rispetto dal ciglio della scarpata morfologica individuata nel parere n. 2244/06 del 09/11/2006 sulla base dell'ipotesi planimetrica proposta nell'allegata Tavola n.0, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Per la progettazione attuativa del comparto edificatorio andranno predisposti sia la relazione geologica che lo studio geotecnico che rispettivamente espongano e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008.
- In fase attuativa andranno eseguite verifiche di stabilità sullo stato di progetto, lungo le sezioni più critiche comprensive della scarpata fluviale, secondo le NTC 2008, nelle condizione statica, sismica e post-sismica.
- In ottemperanza all'art.10 della L.R. 22/2011 il piano deve contenere una "Valutazione di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato, tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare. Al fine di contrastare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, la citata norma regionale dispone la realizzazione di misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione. Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011. Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere dovrà inoltrarsi apposita richiesta di riesame.

Si restituisce copia degli elaborati presentati opportunamente timbrata.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geol. Massimo Del Prete)

LA RESPONSABILE DELLA P.O. 4.2.2

*Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica
negli strumenti di trasformazione del territorio*

(Tiziana Diambra)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2

*Suolo-Attività estrattive-Acque pubbliche
Servizi pubblici locali*

(Arch. Stefano Gattori)

